

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Presidente F.F.**; dall'Avv. Luca Giraldi, dal Dott. Giulio Maisano, **Componenti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 8 maggio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(256) – DEFERIMENTO DELLA PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: GIANNI FABBRI, SERGIO ALETTI, ELISA ALETTI, ANTONIO CIRIELLO, MARCO ANIMOBONO, FLAVIO FABBRI, IDO CASALBONI, LUCA PIERLUIGI DELLA VEDOVA e LUCA LEONI - (Fallimento Società Ravenna Calcio Srl) ▪ (nota n. 5534/95 pf12-13 AM/ma dell'11.3.2013).

Visti gli atti;

Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 11 marzo 2013 nei confronti di:

- Gianni FABBRI, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 30 novembre 2005 al 18 dicembre 2010 la carica di Presidente del consiglio di amministrazione della Società Ravenna Calcio Srl, nonché il ruolo di socio di maggioranza (detenendo il 55% delle quote) dal 3 settembre 2009 al 23 giugno 2011, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità della grave decozione della Società al momento della cessione delle proprie quote;
- Sergio ALETTI, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per effetto dell'art. 1, comma 5, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 5 luglio 2011 al 28 giugno 2012, data della sentenza dichiarativa del fallimento, la carica di Presidente del consiglio di amministrazione della Società Ravenna Calcio Srl, dal 5 luglio 2011 al 12 ottobre 2011 la carica di Presidente della Società ai soli fini sportivi, nonché il ruolo di socio di maggioranza al 97% della Aletti Spa, socio unico del Ravenna Calcio Srl, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale che ha determinato il fallimento della Società;
- Elisa ALETTI, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 12 ottobre 2011 al 28 giugno 2012, data della sentenza dichiarativa di fallimento della Società, la carica di Presidente della Società Ravenna Calcio Srl (ai soli fini sportivi), nonché il ruolo di amministratore unico della Aletti Spa, socio unico del Ravenna Calcio Srl, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale che ha determinato il fallimento;

- Antonio CIRIELLO, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 31 ottobre 2009 e sino al 5 luglio 2011 la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società Ravenna Calcio Srl, nonché dal 3 settembre 2009 al 23 giugno 2011 il ruolo di socio (detenendo il 15% delle quote) con delega ai rapporti con la F.I.G.C. e legale rappresentante avendo contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria e al conseguente dissesto economico e patrimoniale della Società;
- Marco ANIMOBONO, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 22 dicembre 2006 e sino al 5 luglio 2011 la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società Ravenna Calcio Srl, nonché dal 3 settembre 2009 al 23 giugno 2011 il ruolo di socio (detenendo il 20% delle quote) avendo contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria e al conseguente dissesto economico e patrimoniale della Società;
- Flavio FABBRI per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 31 ottobre 2009 al 29 gennaio 2011 la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società Ravenna Calcio Srl, nonché dal 3 settembre 2009 al 23 giugno 2011 il ruolo di socio (detenendo il 10% delle quote) contribuendo con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria e al conseguente dissesto economico e patrimoniale della Società;
- Ido CASALBONI per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società Ravenna Calcio Srl, con ampi poteri economici e gestionali, dal 30 novembre 2005 al 31 ottobre 2009, nonché il ruolo di consigliere di amministrazione dal 16 dicembre 2010 al 5 luglio 2011 avendo contribuito con il proprio comportamento al dissesto economico-patrimoniale, condividendo la cattiva gestione economica-finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza senza alcuna dissociazione;
- Luca Pier Luigi DELLA VEDOVA per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 5 giugno 2011 al 28 giugno 2012, data della sentenza dichiarativa di fallimento, il ruolo di consigliere delegato della Società, con ampi poteri economici e gestionali e, ai fini sportivi, dal 5 luglio 2011 al 3 agosto 2011, la carica di membro del consiglio direttivo, contribuendo con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria della Società e al conseguente dissesto economico-patrimoniale;
- Luca LEONI per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 5 giugno 2011 al 28 giugno 2012, data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società, con ampi poteri economici e gestionali e, ai fini sportivi, dal 5 luglio 2011 al 3 agosto 2011, la carica di membro del consiglio direttivo, contribuendo con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria della Società e al conseguente dissesto economico-patrimoniale.

Lette le memorie difensive depositate in giudizio dai Sigg. Gianni e Flavio Fabbri e dai Sigg. Luca Pier Luigi Della Vedova e Luca Leoni.

Rilevato che nella propria memoria i Sigg. Gianni e Flavio Fabbri escludono che all'atto della cessione delle quote societarie il Ravenna versasse in una situazione economica già disastrosa, così come contestano che Gianni Fabbri abbia contribuito alla decozione della Società e Flavio Fabbri al dissesto economico della stessa.

Preso atto che i Sigg. Gianni e Flavio Fabbri, dopo aver elencato una serie di operazioni di mercato progettate ed un contratto di sponsorizzazione in corso di definizione, deducono che la mancata concretizzazione di tali operazioni è da ascrivere a loro ma al successivo titolare della Società Aletti al quale andrebbe imputata la fine del Ravenna.

Preso atto del patteggiamento richiesto e concesso per i Sigg. Ciriello, Della Vedova e Leoni con la seguente Ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Antonio Ciriello, Luca Pier Luigi Della Vedova, e Luca Leoni, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Antonio Ciriello, sanzione della inibizione di mesi 18 (diciotto), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 12 (dodici); pena base per il Sig. Luca Pier Luigi Della Vedova, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Luca Leoni, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Rilevato che i Sigg. Sergio Aletti, Elisa Aletti, Marco Animobono, Ido Casalboni non si sono costituiti in giudizio e non sono presenti alla odierna udienza.

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Prof. Giuseppe Catalano il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Gianni Fabbri: inibizione per anni 5 (cinque);
- Sergio Aletti: inibizione per anni 5 (cinque);
- Elisa Aletti: inibizione per anni 3 (tre);

- Marco Animobono: inibizione per mesi 18 (diciotto);
- Flavio Fabbri: inibizione per mesi 18 (diciotto);
- Ido Casalboni: inibizione per anni 2 (due).

Ascoltato il legale dei Sigg. Gianni e Flavio Fabbri il quale nell'insistere nelle considerazioni formulate nella propria memoria difensiva ha reiterato in via preliminare le richieste istruttorie (prova testimoniale) già dedotte nella stessa memoria

Acquisita agli atti l'ordinanza resa dal Collegio in ordine alla prova testimoniale richiesta dai Sigg. Gianni e Flavio Fabbri con la quale sono stati dichiarati inammissibili i capitoli di prova 1, 2 e 4 in quanto tesi a provare fatti comprovabili documentalmente e dichiarato inammissibile e comunque irrilevante il capitolo di prova n. 3 rilevato che il dott. Giuseppe Poggiali chiamato a testimoniare non risulta tesserato e che, per costante indirizzo di questa Commissione, i soggetti estranei all'Ordinamento federale non sono mai stati ascoltati quali testi

Rilevato che, a seguito di attento esame degli atti del giudizio, tutti i fatti contestati con il deferimento risultano comprovati.

Considerato, in particolare, che il Sig. Gianni Fabbri ha ricoperto un ruolo chiave nel Ravenna come presidente del Consiglio di Amministrazione (dal 2005 al 2010) e socio di maggioranza (dal 2009 al 2011) sicché la gravissima situazione economico-finanziaria in cui versava la Società all'atto della cessione all'Aletti deve essere già considerata come determinante per il fallimento della stessa. Al riguardo devono essere considerate le conclusioni della COVISOC che determinavano la non ammissione del Ravenna ai campionati professionistici (e il conseguente svincolo di tutti i giocatori) deliberata dal Consiglio Federale in data 18 luglio 2011 appena 13 giorni dopo il subentro dell'Aletti al Fabbri sicché appare evidente come nel biennio precedente al fallimento della Società, intervenuto il 18 giugno 2012, la stessa fosse già in uno stato di decozione del quale il Sig. Gianni Fabbri non può che esserne chiamato come il maggiore responsabile.

Rilevato che anche il Sig. Aletti avendo ricoperto ruoli chiave nell'anno precedente il fallimento come presidente del Consiglio di Amministrazione, presidente della Società ai fini sportivi, amministratore unico della Aletti Spa, socio unico del Ravenna Calcio, ha determinato con i propri comportamenti riscontrabili negli atti del giudizio un vero e proprio tracollo della Società culminato nella dichiarazione di fallimento. Anche per il Sig. Aletti si sono concretizzati dunque comportamenti di enorme gravità assolutamente censurabili determinati dalla posizione verticistica ricoperta in Società.

Valutata la gravità della posizione anche della Sig.ra Elisa Aletti che, avendo ricoperto la carica di Presidente della Società Ravenna Calcio Srl (ai soli fini sportivi), nonché il ruolo di amministratore unico della Aletti Spa, socio unico del Ravenna Calcio Srl, ha determinato con i propri comportamenti la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale che ha determinato il fallimento.

Considerato che il Sig. Marco Animobono avendo ricoperto dal 22 dicembre 2006 e sino al 5 luglio 2011 la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società Ravenna Calcio Srl, nonché dal 3 settembre 2009 al 23 giugno 2011 il ruolo di socio (detenendo il 20% delle quote) ha contribuito nel corso della lunga gestione con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria e al conseguente dissesto economico e patrimoniale della Società, comprovata dalla documentazione in atti. Per tale

soggetto valgono come attenuanti la posizione dirigenziale non di vertice e di socio di minoranza.

Preso atto che il Sig. Flavio Fabbri ha ricoperto dal 31 ottobre 2009 al 29 gennaio 2011 la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società Ravenna Calcio Srl, nonché dal 3 settembre 2009 al 23 giugno 2011 il ruolo di socio (detenendo il 10% delle quote), pur accertato il suo contributo alla cattiva gestione economica-finanziaria e al conseguente dissesto economico e patrimoniale della Società, va considerata la posizione dirigenziale non di vertice e la posizione di socio di assoluta minoranza.

Accertati per Ido Casalboni, gli ampi poteri gestionali a lui affidati come Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società Ravenna Calcio Srl dal 30 novembre 2005 al 31 ottobre 2009, nonché il ruolo di consigliere di amministrazione dal 16 dicembre 2010 al 5 luglio 2011 e dunque rilevato un considerevole contributo al dissesto economico-patrimoniale, con piena condivisione della cattiva gestione economica-finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza senza alcuna dissociazione.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per Antonio Ciriello: inibizione di mesi 12 (dodici);
 per Luca Pier Luigi Della Vedova inibizione di mesi 4 (quattro);
 per Luca Leoni inibizione di mesi 4 (quattro).

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

per Gianni Fabbri: inibizione per anni 5 (cinque);
 per Sergio Aletti: inibizione per anni 5 (cinque);
 per Elisa Aletti: inibizione per anni 3 (tre);
 per Marco Animobono: inibizione per mesi 18 (diciotto);
 per Flavio Fabbri: inibizione per mesi 18 (diciotto);
 per Ido Casalboni: inibizione per anni 2 (due).

(250) – DEFERIMENTO DELLA PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: AHMAD FOUZI HADJ, MASSIMO KUTUFÀ, GIOVANNI TORRE, SILVIO GIUSTI, ANDREA PAPINI, GIANLUCA MUSETTI, GIUSEPPE ALTADONNA, VINCENZO BARBA e DANILO PAGNI - (Fallimento Società AS Lucchese Libertas Srl) ▪ (nota n. 5308/1149 pf11-12 AM/ma del 4.3.2013).

Visti gli atti;

Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 4 marzo 2013 nei confronti di:
 - AHMAD FOUZI HADJ, all'epoca dei fatti socio di riferimento e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AS Lucchese Libertas Srl, per le seguenti violazioni:

a) art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 9 del CGS, per avere costituito una associazione, alla quale hanno partecipato i Sig. Massimo Kutufà, Giovanni Torre e Silvio Giusti, volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica, lucrando a proprio vantaggio di condotte distrattive e comunque poste in essere in danno della Società amministrata;

b) art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C., per le contestazioni meglio precisate in parte motiva, che qui si intende

integralmente riportata, e segnatamente per le fattispecie individuate alla lettera A, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7;

- MASSIMO KUTUFÀ, all'epoca dei fatti Amministratore Unico dell'AS Lucchese Libertas Srl, per le seguenti violazioni:

a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 9 del CGS, per avere partecipato con Giovanni Torre e Silvio Giusti ad un'associazione, promossa da Ahmad Fouzi Hadj, volta a porre in essere una serie indeterminata di violazioni in materia gestionale ed economica, lucrando a proprio vantaggio di condotte distrattive e comunque poste in essere in danno della Società amministrata;

b) art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C., per le contestazioni meglio precisate in parte motiva, e in particolare per le fattispecie individuate alla lettera A), punti 4, 6, e 7;

- GIOVANNI TORRE, all'epoca dei fatti membro del Consiglio di Amministrazione dell'AS Lucchese Libertas Srl, per le seguenti violazioni:

a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 9 del CGS, per avere partecipato con Massimo Kutufà e Silvio Giusti ad un'associazione, promossa da Ahmad Fouzi Hadj, volta a porre in essere una serie indeterminata di violazioni in materia gestionale ed economica, lucrando a proprio vantaggio di condotte distrattive e comunque poste in essere in danno della Società amministrata;

b) art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C., per le contestazioni meglio precisate in parte motiva, che qui si intende integralmente riportata, e in particolare per le fattispecie individuate alla lettera A), punti 3 e 5;

- SILVIO GIUSTI, all'epoca dei fatti membro del Consiglio di Amministrazione dell'AS Lucchese Libertas Srl, per le seguenti violazioni:

a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 9 del CGS, per avere partecipato con Giovanni Torre e Massimo Kutufà ad un'associazione, promossa da Ahmad Fouzi Hadj, volta a porre in essere una serie indeterminata di violazioni in materia gestionale ed economica, lucrando a proprio vantaggio di condotte distrattive e comunque poste in essere in danno della Società amministrata così come descritto nella parte motiva che qui si abbia per intero ripetuta e trascritta;

b) art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C., per le contestazioni meglio precisate in parte motiva, che qui si intende integralmente riportata, e in particolare per le fattispecie individuate alla lettera A), punti 3, 5, e 6;

- ANDREA PAPINI, all'epoca dei fatti Presidente del Collegio Sindacale dell'AS Lucchese Libertas Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C., per le contestazioni meglio precisate in parte motiva, che qui si intende integralmente riportata, per la fattispecie individuata alla lettera A), punto 3;

- GIANLUCA MUNETTI, all'epoca dei fatti membro del Collegio Sindacale dell'AS Lucchese Libertas Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C., per le contestazioni meglio precisate in parte motiva, che qui si intende integralmente riportata, per la fattispecie individuata alla lettera A), punto 3;

- GIUSEPPE ALTADONNA, all'epoca dei fatti membro del Collegio Sindacale dell'AS Lucchese Libertas Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C., per le contestazioni meglio precisate in parte motiva, che qui si intende integralmente riportata, per la fattispecie individuata alla lettera A), punto 3;
- VINCENZO BARBA, all'epoca dei fatti socio di riferimento e amministratore unico della Società Gallipoli Calcio Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS anche in relazione all'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., nonché dell'art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver corrisposto al Sig. Ahmad Fouzi Hadj la somma di 300.000 euro per l'acquisto da parte della Società Gallipoli Calcio Srl del diritto alle prestazioni del calciatore Francesco Di Gennaro, già tesserato della AS Lucchese Libertas Srl pur avendo dichiarato nella documentazione depositata in Lega la cifra di 80.000, come dettagliatamente descritto in parte motiva che qui si intende integralmente riportata, per la fattispecie individuata alla lettera B;
- DANILO PAGNI, all'epoca dei fatti tesserato come collaboratore della Società Gallipoli Calcio Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS per aver ricevuto dal Sig. Ahmad Fouzi Hadj la somma di 40.000 euro, senza averne alcun diritto e titolo, a valere sulle somme corrisposte dal Sig. Vincenzo Barba al Sig. Ahmad Fouzi Hadj quale corrispettivo dell'acquisto da parte della Società Gallipoli Calcio Srl del diritto alle prestazioni del calciatore Francesco Di Gennaro, già tesserato della AS Lucchese Libertas Srl, come dettagliatamente descritto in parte motiva che qui si intende integralmente riportata, per la fattispecie individuata alla lettera C.

Lette le memorie difensive depositate in giudizio dai Sigg. Danilo Pagni e Giuseppe Altadonna.

Rilevato che nella propria memoria il Sig. Pagni eccepisce preliminarmente la inammissibilità del deferimento per violazione del principio del ne bis in idem, per inammissibilità della nuova inchiesta del 25 maggio 2012, per apertura fuori temine della inchiesta del 25 maggio 2012, per omessa apertura della inchiesta nei confronti del Pagni e inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza.

Rilevato, altresì, che nella propria memoria il Pagni rileva nel merito che la infrazione sarebbe prescritta e che il fatto non sussiste e non costituisce infrazione disciplinare

Rilevato che il Sig. Altadonna nel proprio scritto difensivo segnala di non essere tesserato presso la FIGC e che la Corte d'Appello di Firenze con sentenza (di cui allega copia) ha disposto l'assoluzione da ogni imputazione e che, alla luce di tutto ciò, anche il procedimento disciplinare attivato presso l'Ordine dei Commercialisti di Massa Carrara è stato archiviato, per cui chiede, previo accertamento di una maturata prescrizione, il proscioglimento da ogni imputazione.

Preso atto del patteggiamento richiesto e concesso per i Sigg. Andrea Papini, Gianluca Musetti, Giuseppe Altadonna e Danilo Pagni con la seguente Ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Andrea Papini, Gianluca Musetti, Giuseppe Altadonna, Danilo Pagni, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Andrea Papini, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 6 (sei); pena base per il Sig. Gianluca Musetti, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove),

diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 6 (sei); pena base per il Sig. Giuseppe Altadonna, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 6 (sei); pena base per il Sig. Danilo Pagni, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove) oltre all'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 6 (sei) e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."

Il procedimento è proseguito per gli altri soggetti deferiti.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Prof. Giuseppe Catalano, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Ahmad Fouzi Hadj: inibizione per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione da qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- Massimo Kutufà: inibizione per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione da qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- Giovanni Torre: inibizione per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione da qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- Silvio Giusti: inibizione per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione da qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- Vincenzo Barba: inibizione per anni 3 (tre) e ammenda di € 30.000,00 (euro trentamila/00);

Preso atto che non sono comparsi all'odierna udienza e non hanno presentato memoria difensiva i Sigg. Ahmad Fouzi Hadj, Massimo Kutufà, Giovanni Torre, Silvio Giusti e Vincenzo Barba.

Rilevato che risulta ampiamente confermato dagli atti del giudizio che i Sigg. Fouzi Hadj, Kutufà, Torre e Giusti si sono tra loro associati allo scopo di compiere una serie di atti illeciti in materia gestionale ed economica ponendo in essere una serie di operazioni distruttive e comunque idonee a porre in serissima difficoltà, arrecando gravissimo danno, la AS Lucchese Libertas.

Preso atto in particolare che risultano confermate dagli atti del giudizio (e non contestate dai soggetti deferiti) le contestazioni analiticamente descritte nell'atto di deferimento ed in

particolare per Fouzi Hadj i capi A 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per Kutufà i capi A 4, 6 e 7, per Torre i capi A 3 e 5, per Giusti i capi A 3, 5 e 6.

Considerato che detti comportamenti devono considerarsi di inaudita gravità, inaccettabili sotto ogni aspetto ed idonei a compromettere la vita della Società in modo irreparabile tanto da provocare il fallimento della AS Lucchese Libertas Srl con sentenza del 18 novembre 2008.

Ritenuto, invece, per quanto attiene al Barba, che risulta confermato in atti il comportamento contestato ovvero l'aver corrisposto la somma di euro 300.000,00 al Sig. Ahmad Fouzi Hadj per l'acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Di Gennaro pur avendo dichiarato nella documentazione depositata in Lega la minor cifra di 80.000,00 euro, comportamento che ha concretizzato la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS anche in relazione all'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., nonché dell'art. 8, commi 1 e 2, del CGS.

Valutata la congruità delle sanzioni richieste per i deferiti Ahmad Fouzi Hadj, Massimo Kutufà, Giovanni Torre e Silvio Giusti

Meglio determinata la sanzione da irrogare al Barba in adesione alla violazione posta in essere.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per Andrea Papini: mesi 6 (sei) di inibizione;

per Gianluca Musetti: mesi 6 (sei) di inibizione;

per Giuseppe Altadonna: mesi 6 (sei) di inibizione;

per Danilo Pagni: mesi 6 (sei) e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

per Ahmad Fouzi Hadj: inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

per Massimo Kutufà: inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

per Giovanni Torre: inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

per Silvio Giusti: inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

per Vincenzo Barba: inibizione di anni 2 (due).

(93) – DEFERIMENTO DEL PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RESTA, GIOVANNI SIMONE, GIACOMO TARABBIA e BORIS DIMITRY SOBRINO - (Fallimento Società AC Legnano Srl) ▪ (nota n.1590/831pf11-12/AM/ma del 24.9.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 24 settembre 2012 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori: Giuseppe Resta, dal 13 settembre 2007 al 27 novembre 2009, rivestente il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nonché socio maggioritario al 95% delle quote sociali, per rispondere della violazione di cui all' art. 1, c. 1, CGS - in relazione all'art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – avendo

ricoperto, per il periodo su indicato, le dette cariche determinando, col proprio comportamento, la cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale; Giovanni Simone, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS - in relazione all'art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – per avere, col proprio comportamento, contribuito alla cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale; Giacomo Tarabbia, per rispondere della violazione di cui all' art. 1, c. 1, CGS - in relazione all'art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – avendo ricoperto, per il periodo dal 27 novembre 2009 al 21 dicembre 2009 la carica di Presidente e, successivamente, dal 21 dicembre 2009, quella di Vice Presidente e legale rappresentante della AC Legnano Srl, contribuendo, col proprio comportamento, alla cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale e nella mancata iscrizione al Campionato della squadra, con conseguente svincolo dei tesserati; Alessio Fiore, Presidente della Società dal 21 dicembre 2009 e fino alla messa in liquidazione volontaria, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS - in relazione all'art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – avendo contribuito a determinare, col proprio comportamento, la cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale e nella mancata iscrizione al Campionato della squadra, con conseguente svincolo dei tesserati; Boris Dimitry Sobrino, dal 19 novembre 2009, titolare al 95% delle quote societarie nonché Consigliere Delegato, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS - in relazione all'art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – avendo contribuito, col proprio comportamento, alla cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale e nella mancata iscrizione al Campionato della squadra, con conseguente svincolo dei tesserati.

Per quanto riguarda il Sig. Fiore, la Commissione, su richiesta della Procura federale, aveva già disposto lo stralcio della suddetta posizione, in quanto persona irreperibile, e ha rimesso gli atti alla Procura Federale (vedi C.U. n. 61/CDN del 17.1.2013).

Degli odierni deferiti, invece, solo il Sig. Sobrino ha fatto pervenire memoria difensiva, molto complessa e articolata, nella quale, in sintesi, viene evidenziato come lo stesso fosse stato Consigliere Delegato della Società solo per un brevissimo periodo e che era stato detentore del 95% delle quote sociali solo quale prestanome del Sig. Giuseppe Resta, a ciò convinto, anche in forza di accordi interni poi disattesi, dalla richiesta del Sig. Paolo Alberto Scarbole, di fatto, dietro lo schermo del Sig. Giacomo Tarabbia, vero presidente proprietario del Legnano. Il Sobrino richiede perciò lo stralcio della propria posizione in quanto estraneo ai fatti addebitatigli.

All'inizio della riunione odierna il Signor Boris Dimitry Sobrino ha poi depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Boris Dimitry Sobrino, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, [“pena base per il Sig. Boris Dimitry Sobrino, sanzione della inibizione di mesi 60 (sessanta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 26 (ventisei)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto."

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Alla riunione odierna, cui si è pervenuti, anche per le richieste istruttorie del Sig. Sobrino, a seguito di due diversi rinvii del 17 gennaio 2013 e 6 marzo 2013, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l'irrogazione delle sanzioni di:

per il Sig. Giuseppe Resta: 3 anni di inibizione;

per il Sig. Giovanni Simone: 3 anni di inibizione;

per il Sig. Giacomo Tarabbia: 5 anni di inibizione.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Gli odierni incolpati, infatti, risultano, essersi succeduti all'amministrazione della Società AC Legnano Srl, tra il settembre 2007 e tutto il 2010, dunque anche nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento n. 761/11, emessa dal Tribunale di Milano con sentenza del 29 novembre 2011. In particolare: il Sig. Resta è stato, dal 13 settembre 2007 al 27 novembre 2009, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nonché socio di maggioranza, col 95% di quote societarie; il Sig. Simone ha ricoperto la carica di Consigliere Delegato dal 3 dicembre 2008 al 27 novembre 2009; il Sig. Tarabbia è stato, dal 27 novembre 2009 al 21 dicembre 2009 (con iscrizione in Camera di Commercio solo dal successivo 25 gennaio 2010), Presidente e Legale rappresentante societario - dal 19 dicembre 2009, anche socio di minoranza col 5% delle quote - e dal 13 aprile 2010 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante del Legnano.

Durante il periodo di amministrazione dei su citati Signori, odierni deferiti, i bilanci societari sono stati chiusi in costante perdita: nell'assemblea dei soci del 22.12.08 si è proceduto al ripiano di perdite per € 713.922,00, come da bilancio al 30.6.08; nell'assemblea dei soci del 21.12.09 è stato approvato un ulteriore ripiano delle perdite - pari, al 30.9.09, ad € 410.718,00 - tramite l'azzeramento e ricostituzione del capitale sociale, in parte tramite l'utilizzo di riserve e in parte tramite versamento dei soci che, tuttavia, non è mai avvenuto

dato che la Società di diritto inglese “Advising Financial Company Ltd”, sostituitasi nell’obbligazione ai soci, aveva versato, a tal fine, due assegni mai però negoziati e restituiti, nel febbraio 2010 dall’amministratore dell’epoca Sig. Tarabbia, alla emittente; il bilancio al 30.6.09, approvato dall’assemblea del 25.9.09, presenta una perdita di esercizio di € 974.990,00; al 31.12.09 il disavanzo societario raggiunge la cifra di € 1.395.715,00. La Società, sia pur malamente e in costante perdita d’esercizio ha tuttavia continuato ad operare per altro tempo, durante il quale gli amministratori, lungi dal riuscire a risanare i bilanci, con una gestione evidentemente non corretta, almeno da un punto di vista economico finanziario, hanno ampliato - proseguendo ugualmente l’attività sportiva - il dissesto societario, fino alla messa in liquidazione volontaria della Società del 27 luglio 2010, oramai in conclamata definitiva insolvenza e, da ultimo, all’accertato stato di decozione, terminato nella consequenziale ormai improcrastinabile dichiarazione di fallimento, su istanza dei creditori, del novembre 2011.

Il tutto, da un punto di vista sportivo federale, anche nonostante i tempestivi rilievi COVISOC (sfociati in più pronunce di condanna comminate al Legnano dagli Organi di Giustizia Federali fra il settembre 2009 e l’aprile 2010) che, fin dalla relazione ispettiva del giugno 2009, evidenziava la situazione di grave dissesto societario, fino all’accertamento, del luglio 2010, dei mancati requisiti (tra gli altri, il mancato ripianamento della carenza patrimoniale per oltre 1,26 milioni di euro, il mancato adempimento di quanto previsto dall’art. 2482 ter c.c., il mancato versamento della tassa di iscrizione al campionato di competenza e della necessaria fidejussione bancaria, il mancato deposito delle attestazioni riguardanti l’avvenuto pagamento degli emolumenti, ritenute e dei contributi dei propri tesserati), per la stagione sportiva 2010/11, per l’ammissione al campionato di Lega Pro.

Tutti gli odierni deferiti risultano pertanto - quali Presidenti, Amministratori e Consiglieri Delegati, succedutisi nel periodo del biennio ante dichiarazione di Fallimento - colpevoli di aver condotto, tramite una cattiva gestione economico patrimoniale del Legnano, all’irreversibile dissesto finanziario della Società, conclusasi, a causa dell’esposizione debitoria irreversibilmente crescente, con la decozione societaria e, quindi, il Fallimento. Per il Sig. Tarabbia anche con l’aggravante di essere stato legale rappresentante del Legnano al momento della mancata iscrizione al campionato della Società, con conseguente svincolo dei calciatori tesserati e, dunque, ulteriore considerevole danno patrimoniale per la Società.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli artt. 23 e 24 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della inibizione di mesi 26 (ventisei) per il Sig. Boris Dimitry Sobrino.

Delibera di infliggere al Sig. Giuseppe Resta la sanzione dell’inibizione per anni 3 (tre); al Sig. Giovanni Simone la sanzione dell’inibizione per anni 3 (tre); al Sig. Giacomo Tarabbia la sanzione dell’inibizione per anni 5 (cinque).

(245) – DEFERIMENTO DELLA PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SANTANIELLO (calciatore già tesserato per la Società Pescina Valle del Giovenco Srl, attualmente svincolato) - (nota n. 5220/600 pf09-10 SP/gb del 27.2.2013).

Con atto del 27 febbraio 2013 la Procurale Federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Santaniello Antonio, calciatore già tesserato per la Società Pescara Valle del Giovenco Srl e attualmente svincolato per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art 1, comma 1, del C.G.S, e dell'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. per essersi procurato il tesseramento ed averne usufruito in assenza dei requisiti previsti da tale ultima norma ed in particolare dell'obbligo di residenza con il proprio nucleo familiare, da almeno sei mesi, nella regione ove ha sede la Società tesserante.

All'inizio della riunione odierna il Signor Antonio Santaniello, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Antonio Santaniello, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Antonio Santaniello, sanzione della squalifica di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procurale Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione della squalifica di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Antonio Santaniello.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

(240) – DEFERIMENTO DELLA PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO SOLDINI - (Fallimento Società SS Sambenedettese Calcio Srl) ▪ (nota n. 4921/129 pf09-10 AM/ma del 15.2.2013).

La Commissione disciplinare nazionale rinvia la trattazione del presente deferimento alla data del 29 maggio 2013 ore 15, invitando la Procurale federale a depositare idonea certificazione di residenza del Soldini.

Il Presidente F.F. della CDN
Avv. Gianfranco Tobia

“”

Pubblicato in Roma il 16 maggio 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete